

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1978, n. 4.

Integrazione dei compensi ai componenti delle Commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

In attesa di una organica disciplina della materia, ai sensi dell'art. 27, lett. b), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge regionale detta norme di organizzazione e di spesa relative alle commissioni sanitarie previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 2

L'accertamento delle condizioni di minorazione degli invalidi civili ai fini dei benefici previsti dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, deve essere effettuato entro 90 giorni dalla istanza.

I termini di cui sopra si applicano anche alla commissione regionale sanitaria.

Art. 3

Le commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono autorizzate a eccedere per gli anni 1978 e 1979 il numero di sedute massimo previsto dal D.P.R. 11 gennaio 1956, numero 5.

Art. 4

Ai sanitari, componenti delle commissioni per l'accertamento della invalidità civile, spetta il gettone di presenza integrato dell'importo di L. 2.000 per seduta e L. 500 per ogni accertamento diagnostico.

Art. 5

Le istanze pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono essere definite entro 180 giorni.

Art. 6

All'onere di cui alla presente legge, previsto in Lire 40.000.000 annue per gli esercizi finanziari 1978 e 1979, si farà fronte: per l'anno 1978 con l'incremento della quota spettante alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281; per il 1979 con l'iscrizione del corrispondente capitolo nel bilancio della Regione.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 5 gennaio 1978

Tomelleri